

**SENATO ACCADEMICO**  
**Seduta del 18 Novembre 2008**

**Sono presenti:** il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Carlo Angelici, Prof. Roberto Antonelli, Prof. Guido Martinelli, Prof. Domenico Misiti, Prof. Gianluigi Rossi, Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof.ssa Marta Fattori, Prof. Mario Morcellini, Prof. Gian Vittorio Caprara, Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Franco Chimenti (entra alle ore 16.20), Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Benedetto Todaro, Prof. Marcello Scalzo, Prof. Marco Merafina (entra ore 16.35), Prof. Livio De Santoli, Prof. Filippo Sabetta, Prof. Raffaele Panella, Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof. Mario Caravale, Prof. Ernesto Chiacchierini, Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna Maria Aglianò, Prof. Luca Tardella, Prof. Guido Valesini, Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo Antonaci, Sig. Livio Orsini, Sig. Nicola Azzarito, Sig. Francesco Brancaccio, Sig. Luca Gentile, Sig.ra Marianna Massimiliani, Sig. Massimiliano Rizzo e il Dott. Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

**Assistono i Presidi e i Proff.ri:** Prof. Francesco Avallone Pro-Rettore Vicario, Lucio Barbera, Guido Pescosolido, Federico Masini, Luciano Zani, Vincenzo Ziparo, Stefano Puglisi Allegra, Attilio De Luca, Filippo Graziani e Mario Docci Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento

**Assenti giustificati:** Prof. Attilio Celant , Sig. Sandro Mauceri.

**Assenti:** Prof. Aroldo Barbieri.

.....o m i s s i s.....

## **CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" E L'AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI PER IL SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE**

Il Presidente sottopone all'esame del Senato Accademico la seguente relazione:

Sia il D. lgs. 517/99, che il Protocollo di Intesa Università/Regione Lazio del 02.08.2002 prevedono che lo svolgimento delle attività assistenziali delle Facoltà di Medicina e Chirurgia possa essere assicurato, oltre che tramite le Aziende di riferimento (Policlinico Umberto I e A.O. S.Andrea), anche attraverso l'utilizzazione di altre strutture pubbliche o private accreditate, laddove se ne ravvisi la necessità al fine di consentire l'adeguato espletamento delle funzioni istituzionali delle Facoltà di Medicina e Chirurgia.

I rapporti convenzionali, ai fini suddetti, intercorrenti tra questa Università e l'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini, risalgono al lontano 1985. Nel mese di giugno c.a. si è proceduto alla stipula della convenzione relativa al Laboratorio di Genetica Medica a direzione universitaria ed è in fase di rinnovo quella relativa al C.U.B.E. (Centro Universitario per le Broncopneumopatie Emergenti).

Si sottopone all'approvazione del Senato Accademico un'ulteriore convenzione per la U.O.C. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) a direzione universitaria del SIMT dell'Azienda Ospedaliera S.Camillo Forlanini, pervenuta a questa Università con nota del 31.10.2008, acquisita al prot. n. 60941 del 03.11.2008, unitamente alla relativa delibera del Direttore Generale del 30.10.2008 n. 2128.

Nella premessa del testo convenzionale allegato viene evidenziato che "nel reciproco interesse si ritiene opportuno la stipula di apposita Convenzione inerente il Settore scientifico disciplinare Scienze tecniche di Medicina di Laboratorio (MED 46), per il quale l'Azienda Policlinico Umberto I non è in grado di assicurare la strutturazione di tutto il personale docente."

Il testo riproduce sostanzialmente quello relativo alla Convenzione per il Servizio di Genetica Medica stipulata il 24.06.2008. In particolare sono state recepite le modifiche relative alla disciplina dei rapporti economici, come a suo tempo richiesto da questa Università, nel senso di prevedere la totale assunzione da parte dell'Azienda dell'obbligo di corresponsione diretta al personale universitario di qualsivoglia emolumento connesso allo svolgimento dell'attività assistenziale.

E' prevista l'assegnazione della gestione della UOC del SIMT al Prof. Luca Pierelli Associato/Direttore U.O.C. come specificato nell'allegato A).

Il Consiglio della I<sup>a</sup> Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 19.10.2007, come da estratto del verbale acquisito al protocollo n. 60009 del 29.10.2008, ha espresso parere favorevole alla chiamata del Prof. Luca Pierelli e alla relativa strutturazione assistenziale presso l'Azienda S.Camillo Forlanini. In senso conforme si è espresso il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale.

Il Prof. Pierelli, già Direttore della U.O.C. S.I.M.T. presso l'Azienda Ospedaliera

S. Camillo Forlanini, ha preso servizio in qualità di P.A. presso questa Università in data 01.11.2008.

I rapporti economici sono regolati dagli artt. 7 ed 8 conformemente alle condizioni poste dall'Università.

L'art. 13 disciplina la durata della convenzione, stabilendo che il quinquennio decorra dalla data di sottoscrizione dell'atto, quindi in un momento successivo all'approvazione da parte degli Organi Accademici. Pertanto, onde garantire al Prof. Pierelli la continuità tra il servizio assistenziale precedentemente svolto in qualità di Dirigente Medico ospedaliero e la nuova strutturazione in qualità di docente universitario, occorre stabilire una diversa decorrenza della convenzione, prevedendone la retroattività al 1° novembre 2008, data della presa di servizio in qualità di Professore Associato. Conseguentemente si propone di modificare l'art. 13 sostituendo la frase "dalla data di sottoscrizione del presente atto" con la seguente "dal 1° novembre 2008".

L'eventuale rinnovo della convenzione è subordinato all'espressa richiesta di una delle parti contraenti.

E' prevista, infine, l'istituzione di una Commissione tecnica, la cui composizione garantisce adeguatamente la rappresentatività dei soggetti stipulanti.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il Presidente invita il Senato Accademico a deliberare sulla proposta di convenzione in oggetto con la rettifica dell'art. 13 come sopra evidenziato e le opportune modifiche relativamente ai dati anagrafici del Magnifico Rettore, conseguenti alla nomina in tale veste del Prof. Luigi Frati.

#### ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

-

Convenzione con Azienda S. Camillo Forlanini per il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.

#### ALLEGATI IN VISIONE

-

D. lgs. 517/99;

-

Protocollo di Intesa del 02.08.2002 Università/Regione Lazio per la disciplina dell'attività assistenziale;

-

Nota dell'Azienda S.Camillo Forlanini del 31.10.2008 con allegata delibera;

-

Estratto del verbale del Consiglio della I^ Facoltà di Medicina e Chirurgia del 19.10.2007;

-

Nota del Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale del 19.10.2008;

-

Presa di servizio del Prof. Luca Pierelli.



18 NOV. 2008

**Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.**

**IL SENATO ACCADEMICO**

- VISTO** il D.lgs. 517/99;
- VISTO** il Protocollo di Intesa del 02.08.2002 Università/Regione Lazio per la disciplina dell'attività assistenziale;
- VISTA** la Convenzione proposta dall'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini per il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale;
- VISTO** l'estratto del verbale del Consiglio della 1<sup>a</sup> Facoltà di Medicina e Chirurgia del 19.10.2007;

**ESAMINATA** la relativa documentazione;

**Con voto unanime**

**DELIBERA**

di approvare la stipula della Convenzione tra l'Università degli Studi di Roma La Sapienza e l'Azienda S. Camillo Forlanini per il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, con le opportune modifiche relativamente ai dati anagrafici del Magnifico Rettore, conseguenti alla nomina in tale veste del Prof. Luigi Frati e con la sostituzione dell' art. 13 come di seguito riformulato: "La presente Convenzione ha la durata di anni cinque a decorrere dal 1° novembre 2008 e potrà essere rinnovata su formale richiesta dell'Università e/o dell'Azienda".

**Letto ed approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.**

**IL SEGRETARIO**  
Carlo Musto D'Amore

**IL PRESIDENTE**  
Luigi Frati

17.11

**CONVENZIONE TRA L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"  
E L' AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI**

Ai sensi dell'art.6 del Decreto Lgs/vo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e l'Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini, rappresentate rispettivamente dal Rettore pro-tempore Prof. Renato Guarini, nato a Napoli il 16/03/1932 e il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini, Dr. Luigi Macchitella, nato a Roma il 05/02/1946.

Considerata la necessità di **stipulare apposita Convenzione per la U.O.C. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del SIMT dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini,**

Vista la vigente Intesa Università-Regione Lazio del 2 agosto 2002 ed in particolare: i. l'art. 1 lettera B, comma 3, che prevede che con appositi atti convenzionali sia disciplinata l'utilizzazione di idonee strutture del Servizio sanitario regionale per attività didattiche integrative; ii. l'articolo 1 lettera C punto 5, che prevede che, successivamente alla stipula del suddetto protocollo d'intesa, possano essere individuate strutture assistenziali per le finalità istituzionali della Facoltà, al di fuori delle Aziende di riferimento (Azienda Policlinico Umberto I e Azienda USL di Latina); iii. l'art. 7 comma 2, che prevede espressamente la possibilità di svolgimento nell'Azienda di riferimento, integrata eventualmente da altre Aziende pubbliche o private, di attività assistenziali a direzione universitaria inerenti discipline universitarie previste nei regolamenti didattici di Ateneo per i Corsi di Laurea e di Specializzazione delle Facoltà Mediche;

Considerato che ricorrono le condizioni previste dalla citata Intesa Università-Regione e che in particolare nel reciproco interesse si ritiene opportuno la stipula di apposita Convenzione inerente il settore scientifico-disciplinare **Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio (MED/46)**, per il quale l'Azienda Policlinico Umberto I non è in grado di assicurare la strutturazione di tutto il personale docente;

nel reciproco interesse, stipulano la seguente Convenzione per il funzionamento della **U.O.C. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del SIMT** a Direzione Universitaria.

**ART.1**

Il personale universitario, medico e non medico, che concorre alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale, è quello specificatamente e nominativamente predisposto dall'Università ed indicato negli allegati A e B del presente Protocollo. Eventuali variazioni del personale universitario, sempre nell'ambito del numero complessivo delle unità previste dal presente Protocollo e dalle specifiche mansioni, verranno tempestivamente segnalate dall'Università alla Direzione dell'Azienda.

**ART. 2**

Il personale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in servizio presso la **U.O.C. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del SIMT dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini** nonché il personale che l'Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini mette a disposizione per le esigenze assistenziali, nelle strutture proprie delle Facoltà di Medicina, è quello specificatamente indicato negli allegati A, B, C, D della presente convenzione.

La corrispondenza del personale universitario al personale delle Unità sanitarie locali è stabilita in conformità a quanto previsto nell'allegato D del Decreto Interministeriale 9 novembre 1982 ed eventuali ulteriori disposizioni normative in quanto applicabili.

Il personale universitario, medico o con altra laurea utilizzato ai fini assistenziali, strutturato nelle posizioni funzionali di cui all'allegato A è elencato nominativamente con l'indicazione della relativa qualifica e funzione svolta nell'ambito della **U.O.C. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del SIMT** presso la quale è addetto.

Il restante personale universitario è elencato nominativamente con l'indicazione della relativa funzione, qualifica e profilo professionale, svolta presso la **U.O.C. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del SIMT** (allegato B).

Gli elenchi di cui agli allegati saranno aggiornati automaticamente per effetto di nuove nomine di personale universitario, o a seguito di cessazione o di trasferimento di sede del personale stesso e comunicati alla Regione.

### ART. 3

Per quanto attiene alle norme in materia di personale docente si fa riferimento a quanto previsto nell'allegato 1 del Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi "La Sapienza" e la Regione Lazio del 2 agosto 2002 per la disciplina della attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università (Art. 1 comma 1 D.L. n. 517/99).

### ART. 4

L'Azienda Ospedaliera mette a disposizione della **U.O.C. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del SIMT** ai fini assistenziali e di didattica, tenuto conto in modo particolare delle esigenze dell'insegnamento di **Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio (MED/46)**, i locali di cui all'allegato E.

### ART. 5

L'Azienda Ospedaliera metterà a disposizione le strutture per consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramurale ai dirigenti sanitari universitari che hanno optato per l'esclusività di rapporto, in modo analogo a quello previsto per i dirigenti sanitari dell'Azienda Ospedaliera. Per l'esercizio di detta attività libero-professionale l'Azienda Ospedaliera si impegna ad applicare ai dirigenti sanitari universitari la stessa regolamentazione prevista per i dirigenti sanitari del ruolo regionale.

### ART. 6

L'Università mette a disposizione dell'Azienda Ospedaliera per l'attività assistenziale le attrezzature di cui all'allegato F. L'Azienda Ospedaliera mette a disposizione per fini assistenziali il materiale di consumo ed eventuali attrezzature acquistate su fondi aziendali.

Secondo quanto previsto dall'art. 2 comma g del Protocollo d'intesa tra Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e la Regione Lazio, l'Azienda Ospedaliera, assume gli oneri di manutenzione delle attrezzature, universitarie e aziendali, utilizzate ai fini assistenziali.

### ART. 7

Per i docenti ed i ricercatori universitari e le figure equiparate ai sensi della legge 341/90 e successive modificazioni va considerato un impegno medio per attività assistenziale non inferiore a 28 ore settimanali, comprensive delle 4 ore previste dal contratto nazionale di lavoro per le attività di formazione.

Il trattamento economico aggiuntivo al trattamento erogato dall'Università ai sensi dell'art. 6 comma I del D. L.vo 517/99 del personale docente universitario, per il servizio assistenziale, fa riferimento alla normativa vigente del personale del SSN ed al contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto sanità aggiornato automaticamente, come per il personale del SSN, ad ogni rinnovo contrattuale.

Tale trattamento economico è composto di:

- un trattamento di posizione, concordato nell'ambito della contrattazione aziendale e graduato in relazione alle responsabilità connesse con i diversi tipi di incarico;
- un trattamento di risultato graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale e concordati nell'ambito dell'organizzazione budgetaria aziendale compatibilmente con la situazione del bilancio.
- l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 15 quater comma 5, del Decreto Legislativo 229/99 e dell'art. 42 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro della dirigenza medica e sanitaria del SSN 2002-2005 e successivi e relativi accordi integrativi;
- le indennità previste dall'art. 31 del Dpr 761/79 e dalla legge 200/74.
- altre indennità riconosciute a seguito del raggiungimento di obiettivi predefiniti.

Resta inteso che i compensi derivanti dall'esercizio della attività libero professionale dovranno essere liquidati direttamente dall'Azienda.

Per il personale del comparto impegnato nel supporto alle attività assistenziali il trattamento economico aggiuntivo fa riferimento ai ruoli corrispondenti nel SSN.

## **ART.8**

All'Azienda compete il riconoscimento di tutti gli emolumenti comunque connessi all'attività assistenziale svolta dal personale universitario. Pertanto l'Azienda provvederà direttamente alla corresponsione delle relative somme agli aventi diritto.

Con cadenza annuale l'Azienda si impegna a comunicare all'Università gli importi erogati e le ritenute versate agli Istituti di previdenza e al Fisco, ai fini dell'emissione del CUD e degli altri adempimenti di competenza.

## **ART. 9**

Tutte le unità operative dell'Azienda, comprese quelle a Direzione Universitaria, sono sottoposte ai medesimi criteri di verifica sotto il profilo gestionale ed economico, per ciò che attiene alle attività assistenziali. I relativi responsabili rispondono delle risorse assegnate e dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi assistenziali programmati ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 165/2001. Ogni incarico di direzione è soggetto alla verifica periodica delle capacità organizzative e dei risultati di gestione di cui all'art.15 del D. Lgs n. 502/92.

## **ART. 10**

La Direzione Sanitaria delle strutture previste nella presente Convenzione compete al Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera. La gestione della attività assistenziale svolta nella stessa struttura è di competenza dell'Azienda Ospedaliera, che si assume in proprio tutti gli oneri assistenziali, comprese le spese di funzionamento e di manutenzione ed assicurative relative alle strutture medesime in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio e Università degli Studi "La Sapienza". E' a carico della Azienda Ospedaliera l'obbligo di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi del personale universitario.

## **ART. 11**

L'Azienda Ospedaliera si impegna ad assumere le spese per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, i lavori di media e grande edilizia, i lavori di piccola edilizia in modo da assicurare uno standard qualitativo accettabile e l'adeguamento alle normative vigenti.

## **ART. 12**

L'Università e l'Azienda Ospedaliera costituiscono una Commissione tecnica composta da tre componenti designati dall'Università e da tre componenti designati dall'Azienda Ospedaliera. Le funzioni di segretario sono svolte da un Dirigente dell'Azienda componente la stessa Commissione tecnica oppure esterno a detta commissione, in quest'ultimo caso senza diritto di voto. Tale commissione in relazione agli argomenti da trattare può essere integrata da esperti qualificati senza diritti di voto.

## **ART. 13**

La presente Convenzione ha la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e potrà essere rinnovata su formale richiesta dell'Università e/o dell'Azienda.

## **ART. 14**

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente rapporto sono devolute in via esclusiva al Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale  
dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini  
Dr. Luigi Macchitella

Il Rettore  
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"  
Prof. Renato Guarini

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le parti dichiarano di accettare espressamente quanto previsto dall'art. 13 della presente Convenzione.

Il Direttore Generale  
dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini  
Dr. Luigi Macchitella

Il Rettore  
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"  
Prof. Renato Guarini



